

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con legge n. 96 del 29 giugno 2005 e successive modifiche ed in particolare gli articoli 37 e 38 dello Statuto medesimo, in base ai quali la Banca Centrale adotta tutti i provvedimenti e le modalità che ritiene necessarie per assicurare l'efficienza e la stabilità del sistema dei pagamenti sammarinese;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 24 luglio 2007, con la quale è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di assegni domestici: scambio elettronico via RIS,

**EMANA**

l'acclusa Circolare n. 2007-02 in materia di assegni domestici: scambio elettronico via RIS, che entrerà in vigore il 5 novembre 2007.

San Marino, 27 luglio 2007

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Papi

Circolare n. 2007-02

## **ASSEGNI DOMESTICI: SCAMBIO ELETTRONICO VIA RIS**

### **Definizioni**

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- “**Aderenti**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le banche e le eventuali succursali di banche estere aventi sede nella Repubblica di San Marino che partecipano al servizio di Scambio Recapiti Domestici (SRD);
- “**assegno domestico**”: assegno negoziato in San Marino e tratto su banche sammarinesi;
- “**compensazione multilaterale**”: compensazione di partite di debito e di credito fra gli Aderenti relative a categorie omogenee di operazioni interbancarie;
- “**flusso contabile**”: flusso informatico contenente i dati identificativi dell’assegno bancario;
- “**flusso immagini**”: flusso informatico contenente l’immagine digitalizzata dell’assegno bancario;
- “**Recapiti**”: titoli di credito, documenti e corrispondenza;
- “**Rete Interbancaria Sammarinese (RIS)**” o “**rete interbancaria**”: infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra gli operatori del sistema sammarinese dei pagamenti;
- “**servizio di Scambio Recapiti Domestici (SRD)**” o “**servizio SRD**”: il servizio di scambio di corrispondenza e documenti tra Aderenti.

### **Premessa**

Il “Regolamento in materia di servizio di Scambio Recapiti Domestici (SRD)” numero 2007-04 emanato dalla BANCA CENTRALE, al comma 1, lettera e) dell’articolo 16 “Modalità dello scambio RECAPITI”, prevede che “in merito ai soli assegni bancari, oltre allo scambio materiale, la BANCA CENTRALE può disporre anche lo scambio dei medesimi con modalità elettroniche attraverso lo scambio di FLUSSI CONTABILI e FLUSSI IMMAGINI, mediante l’utilizzo della RETE INTERBANCARIA SAMMARINESE (RIS). Tali flussi dovranno contenere tutte le informazioni necessarie al trattamento automatizzato dei titoli di credito negoziati, anche finalizzati al regolamento in COMPENSAZIONE MULTILATERALE fra ADERENTI”.

### **Finalità**

Lo scambio elettronico via RETE INTERBANCARIA degli ASSEGNI DOMESTICI ha la finalità di rendere più efficiente lo scambio giornaliero cartaceo dei medesimi e di garantirne ottimali livelli di sicurezza, certezza ed affidabilità.

### **Fonti normative**

La presente Circolare è emanata ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e successive modifiche.

### **Disposizioni**

Fermo restando quanto previsto dal “Regolamento in materia di Servizio di Scambio Recapiti Domestici (SRD)” numero 2007-04, emanato dalla BANCA CENTRALE, è fatto obbligo agli ADERENTI di scambiare elettronicamente gli ASSEGNI DOMESTICI mediante l’utilizzo della RETE INTERBANCARIA SAMMARINESE (RIS), secondo quanto definito dalla scheda tecnica della RETE INTERBANCARIA

SAMMARINESE (RIS) denominata “Assegni Domestici”, approvata dalla BANCA CENTRALE in data 23/07/2007.

Lo scambio giornaliero degli ASSEGNI DOMESTICI nell’ambito del SERVIZIO DI SCAMBIO RECAPITI DOMESTICI (SRD) si completa esclusivamente con lo scambio materiale e con quello elettronico. Nel caso di scambio non completato da parte di un ADERENTE verso altro ADERENTE, l’ADERENTE ripresenterà la materialità e il relativo flusso elettronico degli ASSEGNI DOMESTICI per lo scambio verso l’altro ADERENTE nella successiva giornata lavorativa.

Alla chiusura del SERVIZIO SRD la Banca Centrale, previa verifica della contemporanea presenza della materialità degli ASSEGNI DOMESTICI e dei relativi FLUSSO CONTABILE e FLUSSO IMMAGINE, autorizza il Gestore Tecnico della RETE INTERBANCARIA a inviare i flussi elettronici giornalieri agli ADERENTI trattati.

La presente Circolare entra in vigore il 5/11/2007 ed avrà effetto su tutti gli ASSEGNI DOMESTICI scambiati dalla stessa data nel SERVIZIO DI SCAMBIO RECAPITI DOMESTICI (SRD).

San Marino, 27 luglio 2007.